

incide sulla validità dell'atto, qualora si accerti che la procura è stata rilasciata da colui che riveste la qualità di legale rappresentante della società.”.

Applicando l'esposto principio al caso *de quo*, specularmente rispetto a quello, è ancor più chiaro, con riferimento all'indicazione "società" nel mandato, il ricorrere di un mero errore materiale, risultando accertato o comunque agevolmente accertabile senza indagini sul fatto e che attengano al merito della questione che la sottoscrizione della procura alle liti è di Andreon Francesco, nella sua qualità di titolare della ditta individuale Andreon Arredamenti e che il soggetto in nome del quale la procura è stata rilasciata è proprio la ditta.

Sostanzialmente, non può che trovar conferma il principio, assai risalente ma non mutato, di questa Ecc.ma Corte e qui richiamabile per analogia, secondo cui (con riferimento all'indicazione del difensore) la mancanza dell'indicazione nominativa "non determina la nullità della procura allorché il suo destinatario risulti inequivocabilmente dal testo complessivo del ricorso, di cui il mandato costituisce parte integrante" (rif. Cass. N.1103/1980).

*** **

Per i motivi sopra esposti, si chiede che Codesta Ecc.ma Corte Suprema di Cassazione voglia annullare l'impugnata sentenza 6 Agosto 2004 n. 1330 della Corte d'Appello di Venezia, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese di tutti i gradi del giudizio, rinviando la causa ad altro giudice di grado pari a quello che ha pronunciato la sentenza cassata.

Con il ricorso, recante procura a margine, debitamente notificato saranno depositati:

1. copia autentica della sentenza impugnata;
2. fascicolo di parte relativo ai precedenti gradi del giudizio;